

**Votazione popolare
del 21 maggio 2006
Spiegazioni del Consiglio federale**

**Nuovo ordinamento delle
disposizioni costituzionali
nel settore della formazione**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Su che cosa si vota?

Nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

Il Consiglio federale, il Parlamento e i Cantoni vogliono perfezionare il sistema di formazione svizzero: l'idea di fondo è d'istituire una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni ma anche tra i Cantoni stessi. Tutti i livelli istituzionali saranno impegnati a creare e sostenere un sistema formativo che garantisca una formazione di alta qualità, che sia permeabile e che faciliti la mobilità della popolazione. Le nuove disposizioni costituzionali definiscono i parametri fondamentali che dovranno essere armonizzati in tutta la Svizzera e stabiliscono come raggiungere tali obiettivi.

Spiegazioni	pagine 4–11
Testo in votazione	pagine 12–15

Nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare il decreto federale del 16 dicembre 2005 sul nuovo ordinamento delle **disposizioni costituzionali nel settore della formazione?**

Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il decreto federale.

Il Consiglio nazionale ha adottato il decreto con 176 voti contro 3 e 7 astensioni, il Consiglio degli Stati con 44 voti contro 1 e nessuna astensione.

L'essenziale in breve

Una buona formazione è la premessa per una vita autonoma e consente di ben integrarsi nella società e nel mondo del lavoro. D'altro canto, un elevato livello di formazione della popolazione è la base del benessere e della competitività di un Paese.

- Le nuove disposizioni costituzionali sanciscono gli obiettivi a cui tutto il nostro sistema di formazione deve tendere: garantire un'elevata qualità e creare vie di formazione aperte e flessibili (cosiddetta «permeabilità»). Si tratta sostanzialmente di passare da una pluralità di sistemi di formazione cantonali, cui si aggiungono alcuni settori disciplinati dalla Confederazione, a un sistema globale più trasparente («spazio formativo svizzero»).
- L'età d'inizio della scolarità, la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione, il passaggio dall'una all'altra fase nonché il riconoscimento dei diplomi saranno armonizzati in tutta la Svizzera. La mobilità della popolazione ne risulterà ulteriormente agevolata. Qualora i Cantoni non pervengano a soluzioni unitarie, la Confederazione può emanare le norme necessarie.
- Le diverse vie di formazione (formazione generale e professionale) devono trovare un riconoscimento equivalente nella società.
- In futuro la Confederazione e i Cantoni coordineranno insieme il settore delle scuole universitarie. Ciò agevolerà l'uniformazione delle fasi di studio e il passaggio dall'una all'altra fase, il riconoscimento di istituzioni e diplomi ma anche i principi del finanziamento.
- I Cantoni restano sovrani nel settore scolastico. Tuttavia, la Costituzione obbliga i Cantoni e la Confederazione a collaborare.

Nell'ambito dei dibattiti parlamentari le critiche sono state assai rare. Si auspica ad esempio un ruolo più accentuato della Confederazione, segnatamente nel settore delle scuole universitarie.

Il Consiglio federale, il Parlamento e la grande maggioranza dei Cantoni sostengono le nuove disposizioni costituzionali. Nel rispetto delle diverse culture e tradizioni, i nuovi articoli costituzionali creano i presupposti ottimali per dare al sistema di formazione svizzero un assetto orientato al futuro, nell'interesse sia del singolo sia dell'intera società.

Il valore della formazione

Lo spazio formativo svizzero: elevata qualità e permeabilità

Armonizzazione del settore scolastico, se necessario mediante norme a livello federale

Vie di formazione equivalenti

Coordinamento comune del settore delle scuole universitarie

I Cantoni restano sovrani nel settore scolastico

Ampio sostegno politico

Posizione del Consiglio federale, del Parlamento e dei Cantoni

Il progetto in dettaglio

Il presente progetto concerne tutte le disposizioni costituzionali attualmente in vigore relative alla formazione. La normativa attuale è in gran parte ripresa, perché ha dato buoni risultati; è tuttavia completata e riunita in un complesso unitario più ampio. Eccone gli aspetti principali:

Alle disposizioni costituzionali relative alla formazione viene anteposto un nuovo articolo (*art. 61a*) che definisce gli obiettivi dello «spazio formativo svizzero». Nello «spazio formativo svizzero» tutti i livelli istituzionali interessati sono tenuti a operare affinché dall'attuale e tradizionale coabitazione di singoli sistemi di formazione cantonali, cui si aggiungono i settori disciplinati dalla Confederazione, si possa sviluppare un sistema formativo svizzero globale. La Confederazione e i Cantoni devono provvedere insieme a un'*elevata qualità* e alla *permeabilità* di questo spazio formativo.

Nell'interesse di tutti i cittadini, l'*elevata qualità* sarà l'obiettivo trasversale di tutti i cicli di formazione in Svizzera.

La *permeabilità* del sistema garantisce che nell'iter formativo la scelta di un determinato indirizzo non si trasformi in un vicolo cieco: formazioni supplementari o riorientamenti saranno sempre possibili. Questa opportunità è importante soprattutto nell'ambito della formazione professionale. Ma il sistema sarà aperto e permeabile anche tra le vie della formazione di tipo professionale (tirocinio, formazione professionale superiore, scuola universitaria professionale) e quelle della formazione generale (liceo, università).

La scuola: competenza cantonale ma parametri uniformi

Con le nuove disposizioni costituzionali in materia di formazione il settore scolastico resta di spettanza dei Cantoni. Essi continuano dunque a determinare la struttura e i contenuti della formazione (*art. 62*). In vista della creazione dello spazio formativo svizzero, la Costituzione esigerà però d'ora in poi

che i sistemi scolastici cantonali siano armonizzati riguardo ai seguenti parametri fondamentali:

- età d'inizio della scolarità e istruzione obbligatoria (soprattutto la durata della scuola dell'obbligo)
- durata e obiettivi delle fasi della formazione
- passaggio tra le fasi della formazione
- riconoscimento dei diplomi

Nuovi strumenti di armonizzazione

Nel caso in cui i Cantoni non riescano a coordinare tra di loro i suddetti parametri, sono stati previsti due nuovi strumenti:

- la Confederazione può stabilire che determinati trattati intercantionali siano applicabili a tutti i Cantoni; a tal fine occorre comunque che i Cantoni interessati lo domandino (*art. 48a*);
- oppure la Confederazione emana le necessarie norme uniformi (*art. 62 cpv. 4, art. 63a cpv. 5*). Spetterà all'Assemblea federale elaborarle secondo l'usuale procedura legislativa, ma viene attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni (*art. 62 cpv. 6*).

Maggior peso alla formazione professionale

Si propone di introdurre nella Costituzione federale un articolo specifico sulla formazione professionale (*art. 63*). Questa novità tiene conto del grande valore che la formazione professionale riveste nel nostro sistema formativo; non va dimenticato che la maggior parte della popolazione svizzera assolve un tirocinio. La Confederazione e i Cantoni devono adoperarsi affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società (*art. 61a cpv. 3*).

Gestione coordinata del settore universitario

Con le sue università cantonali, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, il sistema universitario svizzero è assai complesso. Un articolo specifico sulle scuole universitarie (*art. 63a*) esige che la Confederazione e i Cantoni coordinino insieme questo settore e provvedano

affinché sia assicurata un'elevata qualità. Occorre uniformare le fasi di studio e il passaggio dall'una all'altra fase, il perfezionamento accademico, il riconoscimento di istituti e diplomi nonché i principi del finanziamento. Inoltre, per evitare doppioni, le scuole universitarie dovranno ripartirsi maggiormente i compiti nei settori con costi particolarmente onerosi.

La promozione della ricerca e dell'innovazione è compito della Confederazione

Le attuali disposizioni costituzionali obbligano la Confederazione a promuovere la ricerca scientifica. A prescindere da questo mandato, la Confederazione promuove tuttavia già oggi l'innovazione, ossia la trasformazione delle scoperte scientifiche in nuove tecnologie, prodotti e servizi. L'articolo costituzionale sulla ricerca (*art. 64*) è ora esteso esplicitamente anche all'innovazione. Inoltre, la promozione sarà ora possibile solo a condizione che i centri di ricerca coordinino le loro forze e assicurino la qualità.

Potenziare il settore del perfezionamento e renderlo più trasparente

Il perfezionamento assume viepiù importanza, sia quale opzione personale per accrescere le proprie opportunità professionali, sia perché imposto da un mercato del lavoro in continua trasformazione. La Svizzera dispone di un mercato efficiente della formazione continua. La Confederazione avrà ora la competenza di stabilire principi concernenti l'assicurazione della qualità e il riconoscimento dei diplomi nell'ambito del perfezionamento. Il settore ne risulterà potenziato e più trasparente per le persone interessate (*art. 64a*).

Borse e prestiti di studio

Per quanto concerne le borse e i prestiti di studio il progetto in votazione non comporta novità materiali. Riprende la soluzione approvata dal Popolo e dai Cantoni nel 2004 nell'ambito della nuova perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni (NPC) e vi apporta alcuni adeguamenti redazionali.

Pareri critici

Il nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali sulla formazione poggia su un ampio consenso politico. Poche sono state le critiche emesse nel corso dell'elaborazione del progetto, sia nella procedura di consultazione, sia in sede parlamentare.

Nell'ambito della *procedura di consultazione* alcuni pareri isolati hanno auspicato un rafforzamento della competenza della Confederazione e proposto di conferire esclusivamente a quest'ultima la facoltà di fissare i parametri fondamentali del sistema formativo svizzero. Altri ritengono che le attuali disposizioni costituzionali siano sufficienti per raggiungere gli obiettivi perseguiti e che il nuovo ordinamento non sia tutto sommato così urgente.

Durante i *dibattiti parlamentari* alcuni deputati si sono espressi a favore di un ruolo più accentuato della Confederazione, segnatamente nel settore delle scuole universitarie. Una piccola minoranza ha ritenuto che il progetto sia troppo orientato in funzione delle esigenze dell'economia. Alcuni hanno inoltre lamentato la mancanza di contenuti concreti nel concetto di «formazione».

Gli argomenti del Consiglio federale

Il nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali sulla formazione segna una svolta nella storia del sistema svizzero della formazione. Frutto di una proficua collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni, questo progetto è animato dalla volontà di superare la coabitazione, spesso ancora troppo complicata, dei diversi sistemi di formazione per integrarli in un'armoniosa convivenza.

Nella Svizzera plurilingue e pluriculturale quello della formazione è da sempre un settore molto sensibile. Visto che dalla fondazione della Confederazione nel 1848 il settore scolastico compete ai Cantoni, l'introduzione di nuovi compiti pubblici nel sistema educativo svizzero ha ripetutamente sollevato la medesima domanda fondamentale: qual è il giusto rapporto tra le competenze dei Cantoni e la competenza della Confederazione? Trovare una risposta a questa domanda che sia non solo vantaggiosa per il nostro Paese ma che possa anche raccogliere ampi consensi politici, era una delle sfide che si ponevano nell'elaborazione dei nuovi articoli sulla formazione. Il presente progetto è il frutto di una proficua collaborazione tra le Commissioni della scienza, dell'educazione e della cultura (CSEC), il Parlamento federale e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

La soluzione proposta affida in un primo tempo ai Cantoni e ai loro organi comuni l'importante compito di armonizzare tra di loro i parametri fondamentali del sistema di formazione svizzero. La Confederazione interverrà soltanto se i Cantoni dovessero fallire nei loro intenti (cosiddetta «competenza normativa sussidiaria» della Confederazione). In tal caso, le eventuali soluzioni proposte dalla Confederazione dovranno seguire l'usuale e comprovato iter procedurale democratico, che garantisce alle cerchie interessate, ai Cantoni e al Popolo il diritto di essere consultati.

Alla Confederazione è attribuito solo un minimo di nuove competenze strettamente necessarie. Essa sarà tuttavia per la prima volta coinvolta nella visione globale del settore svizzero della formazione e nel suo coordinamento complessivo. In tal modo

La formazione:
un settore sensibile

Prima i Cantoni poi,
solo se necessario,
la Confederazione

Confederazione e
Cantoni, partner in
un sistema globale

potrà meglio assumere il suo ruolo di partner dei Cantoni. Il progetto sostiene gli sforzi di armonizzazione messi in atto dai Cantoni nel settore scolastico e fornisce preziosi impulsi al progetto di riorganizzazione del settore universitario svizzero perseguito congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.

Il nuovo ordinamento del settore della formazione è nell'interesse di ogni singola persona nel nostro Paese. Promuove e rende possibile un sistema di formazione più uniforme nei suoi elementi centrali e quindi più trasparente. Lo spazio formativo svizzero offrirà agli studenti di tutti i livelli migliori possibilità e opportunità di muoversi in questo sistema. Sarà ad esempio più agevole trasferirsi da un Cantone all'altro. In questo senso, il nuovo sistema risponde alle esigenze di una società più mobile. D'altra parte, la permeabilità permetterà di personalizzare le vie della formazione e consentirà l'apprendimento durante tutta la vita.

Rispondere alle esigenze di una società più mobile

Per il Consiglio federale è inoltre fondamentale che sia garantita, come vuole la Costituzione, un'elevata qualità della formazione in tutto il sistema formativo svizzero – nella scuola dell'obbligo, nella formazione professionale, nelle scuole universitarie, nel perfezionamento e nell'apprendimento durante tutta la vita. La formazione è *la* materia prima del nostro Paese. Tuttavia, contrariamente ad altre materie prime, la formazione non è a nostra disposizione in grandi giacimenti, ma deve essere continuamente reinventata dalla società e trasmessa attivamente alle future generazioni.

Un'elevata qualità a tutti i livelli della formazione

Il progetto preserva l'autonomia dei Cantoni. Da un lato, il sistema di formazione resta profondamente radicato nelle sue più genuine tradizioni e, d'altro lato, viene sviluppato in modo tale da consentire un'oculata armonizzazione e una gestione comune. Con questo progetto la Svizzera si dà una normativa costituzionale sulla formazione non solo a misura delle sue peculiarità, ma anche necessaria se il nostro Paese intende sostenere la concorrenza internazionale, accrescere il suo benessere e offrire ad ognuno le migliori opportunità per il futuro.

Un sistema fedele alla tradizione svizzera, ma aperto al futuro

Per tutte queste ragioni Consiglio federale e Parlamento raccomandano di accettare il progetto.



Testo in votazione

Decreto federale sul nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione

del 16 dicembre 2005

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 23 giugno 2005¹;
visto il parere del Consiglio federale del 17 agosto 2005²,

decreta:

I

La Costituzione federale³ è modificata come segue:

Art. 48a⁴ cpv. 1 lett. b e c, nonché cpv. 3

¹ Su domanda dei Cantoni interessati, la Confederazione può dichiarare di obbligatorietà generale i trattati intercantionali conclusi nei settori seguenti o obbligare determinati Cantoni a parteciparvi:

- b. scuola, relativamente agli ambiti di cui all'articolo 62 capoverso 4;
- c. scuole universitarie cantonali;

³ *Concerne soltanto il testo francese.*

Art. 61a Spazio formativo svizzero

¹ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme nell'ambito delle rispettive competenze a un'elevata qualità e permeabilità dello spazio formativo svizzero.

¹ FF **2005** 4893

² FF **2005** 4957

³ RS **101**

⁴ Nel tenore della modifica del 3 ottobre 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

² La Confederazione e i Cantoni coordinano i propri sforzi e garantiscono la collaborazione reciproca mediante organi comuni e altre misure.

³ Nell'adempimento dei loro compiti, la Confederazione e i Cantoni s'impegnano altresì affinché le vie della formazione generale e quelle della formazione professionale trovino un riconoscimento equivalente nella società.

Art. 62 cpv. 2 e 4-6

² I Cantoni provvedono a una sufficiente istruzione scolastica di base, accessibile a tutti i giovani. L'istruzione di base è obbligatoria e sottostà alla direzione o vigilanza dello Stato. Nelle scuole pubbliche è gratuita.

⁴ Se gli sforzi di coordinamento non sfociano in un'armonizzazione del settore scolastico per quanto riguarda l'età d'inizio della scolarità e la scuola dell'obbligo, la durata e gli obiettivi delle fasi della formazione e il passaggio dall'una all'altra fase, nonché il riconoscimento dei diplomi, la Confederazione emana le norme necessarie.

⁵ La Confederazione disciplina l'inizio dell'anno scolastico.

⁶ È attribuita particolare importanza alla partecipazione dei Cantoni all'elaborazione degli atti legislativi federali che concernono le loro competenze.

Art. 63 Formazione professionale

¹ La Confederazione emana prescrizioni in materia di formazione professionale.

² In questo settore, promuove la diversità e la permeabilità dell'offerta.

Art. 63a Scuole universitarie

¹ La Confederazione gestisce i politecnici federali. Può istituire, rilevare o gestire altre scuole universitarie e altri istituti accademici.

² La Confederazione sostiene le scuole universitarie cantonali e può sussidiare altri istituti accademici da essa riconosciuti.

³ La Confederazione e i Cantoni provvedono insieme al coordinamento, nonché a garantire che sia assicurata la qualità nel settore delle scuole universitarie. Tengono conto dell'autonomia delle scuole universitarie e dei rispettivi enti responsabili e badano alla parità di trattamento di istituti con compiti uguali.

⁴ Per adempiere i loro compiti, la Confederazione e i Cantoni concludono accordi e delegano determinate competenze a organi comuni. La legge definisce le competenze che possono essere delegate a tali organi e stabilisce i principi che reggono l'organizzazione e le modalità del coordinamento.

⁵ Se la Confederazione e i Cantoni non raggiungono gli obiettivi comuni mediante il coordinamento, la Confederazione emana prescrizioni sulle fasi degli studi e sul passaggio dall'una all'altra fase, sul perfezionamento, nonché sul riconoscimento di istituti e diplomi. La Confederazione può inoltre vincolare il sostegno alle scuole universitarie a principi di finanziamento unitari e subordinarlo alla ripartizione dei compiti tra le scuole universitarie in settori con costi particolarmente onerosi.

Art. 64 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione promuove la ricerca scientifica e l'innovazione.

² Può subordinare il suo sostegno in particolare all'assicurazione della qualità e al coordinamento.

Art. 64a Perfezionamento

¹ La Confederazione stabilisce principi in materia di perfezionamento.

² Può promuovere il perfezionamento.

³ La legge ne determina i settori e i criteri.

Art. 65 cpv. 1

¹ La Confederazione rileva i dati statistici necessari sullo stato e l'evoluzione della popolazione, dell'economia, della società, della formazione, della ricerca, del territorio e dell'ambiente in Svizzera.

Art. 66, rubrica e cpv. 1

Sussidi all'istruzione

¹ La Confederazione può sussidiare i Cantoni per le loro spese in materia di sussidi all'istruzione concessi a studenti di scuole universitarie e di altri istituti superiori. Può promuovere l'armonizzazione intercantonale dei sussidi e stabilire principi per la loro concessione.

Art. 67⁵, rubrica e cpv. 2

Promozione dell'infanzia e della gioventù

² A complemento delle misure cantonali, la Confederazione può sostenere l'attività extrascolastica di fanciulli e adolescenti.

II

Il presente decreto sottostà al voto del Popolo e dei Cantoni.

⁵ Nel tenore della modifica del 3 ottobre 2003 (FF **2003** 5745, **2005** 849).

PP
Impostazione

Invii non recapitabili: rimandare al controllo degli abitanti del comune

Raccomandazioni di voto

Consiglio federale e Parlamento vi raccomandano di votare come segue il 21 maggio 2006:

- Sì al nuovo ordinamento delle disposizioni costituzionali nel settore della formazione